

SEZIONE FAQ CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE O.C.D.P.C. N. 1155/2025

- [per la concessione delle prime misure di immediato sostegno ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lett c\) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1](#)
- [per la ricognizione danni ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett e\) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1](#)
 - [per la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 5/2001 \(aggiornate al 08.09.2025\)](#)

1. Quali tipi di contributo sono previsti?

Sono previsti due tipi di contributi:

- a) Prime misure di immediato sostegno: sono contributi erogati con fondi statali fino a **€ 20.000** destinati all'immediata ripresa della capacità produttiva delle imprese. Possono essere riconosciuti esclusivamente nel caso in cui i danni abbiano **interrotto parzialmente o integralmente l'attività**. Includono lavori di:
- Ripristino dell'immobile danneggiato (strutture, impianti, serramenti, finiture)
 - Ripristino di aree o fondi esterni se servono per entrare o usare l'edificio, o per evitarne la delocalizzazione
 - Ripristino o sostituzione di beni mobili registrati se legati esclusivamente all'attività e di proprietà dell'impresa
 - Ripristino o sostituzione di beni mobili non registrati come impianti, attrezzature, macchinari, arredi o elettrodomestici di locali ristoro, scorte, materie prime, eccetera
 - Spese di pulizia e rimozione di fango o detriti, solo se svolte da terzi a pagamento.
 - Affitto di un altro locale, se la sede è inagibile, solo se prima non si pagava affitto oppure se il nuovo affitto è più caro il contributo copre la differenza.
- b) Contributi per il ripristino dei danni: sono contributi erogati con fondi regionali ai sensi della l.r. 5/2001 **per favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi**. Vengono erogati **in percentuale a seconda del danno subito** e sono **soggetti a deprezzamento** in base alla vetustà del bene. Sono ammissibili i danni a:
- **Immobili** destinati all'esercizio dell'attività;
 - **Macchinari, attrezzature e beni strumentali**;
 - **Scorte di magazzino** (materie prime, prodotti finiti);
 - **Beni di terzi** in leasing, noleggio, comodato o altro titolo lecito;
 - **Beni mobili registrati** di proprietà dell'azienda.
- I danni devono essere **causati direttamente** dagli eventi calamitosi.

2. Cosa si intende per “capacità produttiva compromessa integralmente o parzialmente”?

Le prime misure di immediato sostegno vengono riconosciute esclusivamente alle attività produttive che hanno subito danni tali per cui la propria capacità produttiva sia stata compromessa almeno in parte, non consentendo di esercitare la propria professione come d'abitudine per un periodo di tempo più o meno lungo.

3. Chi può richiedere il contributo?

Possono richiedere il contributo:

- **Imprese** industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie;
- **Professionisti** con partita IVA, anche in forma associata;
- **Chi svolge attività economica o produttiva** nei comuni colpiti dagli eventi del 16-17 aprile 2025.

È necessario:

- Essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o all'Ordine professionale (salvo esenzioni);
- Essere in possesso di partita IVA;
- Non avere pendenze per aiuti UE da restituire;
- Non essere in fallimento o liquidazione coatta;
- Essere in regola con i contributi INPS e INAIL.

4. Chi può presentare la domanda?

In generale, la domanda deve essere presentata da chi ha la proprietà o il diritto di usare l'immobile o i beni danneggiati e si impegna a pagare per il ripristino.

Nello specifico, **il titolare o legale rappresentante dell'impresa** che:

- Possiede l'immobile dove si svolgeva l'attività, al momento dell'alluvione;
- Usa l'immobile in affitto, comodato o usufrutto, se si assume la spesa per i lavori. In questo caso serve anche una dichiarazione firmata dal proprietario che rinuncia al contributo;
- Possiede l'immobile usato per la sua attività (per esempio imprese edili o società immobiliari);
- Possiede i beni mobili (macchinari, attrezzature, ecc) usati nell'attività.

5. Se solo il legale rappresentante di una società o associazione senza scopo di lucro quale modulo devo compilare?

Il legale rappresentante di una società o associazione senza scopo di lucro può presentare domanda di contributo compilando il MODULO B1 (soggetti privati).

6. Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?

- Presentazione del modello C1 per le prime misure di immediato sostegno, la ricognizione dei danni e il contributo per i ripristini: **ore 23.59 del 19 settembre 2025.**
- Presentazione della perizia asseverata: **ore 23.59 del 31 ottobre 2025.**

7. È necessario compilare due domande distinte per i diversi contributi?

No. È sufficiente **una sola domanda unificata** utilizzando l'apposito **Modulo C1**, valida sia per le prime misure di sostegno che per i contributi della legge regionale 5/2001, a patto che venga integrata con la documentazione necessaria entro i termini previsti.

8. Come posso presentare la domanda?

Tramite il modulo compilabile online al link <https://protezionecivile.regione.vda.it/emergenza-alluvionale-aprile-2025/> e accessibile tramite SPID, CIE o CNS, entro le ore 23.59 del 19 settembre 2025.

9. Intendo presentare domanda di contributo ma non ho lo SPID o le credenziali elettroniche per accedere, come faccio?

La domanda di contributo è compilabile esclusivamente online. Qualora non si fosse in possesso delle credenziali necessarie per accedere, è necessario delegare terzi alla compilazione della domanda, alla quale andrà allegata la fotografia/scansione del proprio documento di identità in corso di validità.

10. Cosa devo allegare alla domanda?

- Scansione/fotografia di un **documento di riconoscimento in corso di validità** qualora la domanda sia presentata da terzi
- **Documentazione fotografica** se disponibile
- **Perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria** se assicurati
- **Dichiarazione di rinuncia del proprietario** (rinuncia al contributo da parte del proprietario dell'immobile che autorizza l'impresa conduttrice al ripristino dei relativi danni).

11. Come faccio se ho approvato e inviato la domanda ma mi sono accorto di aver fatto un errore?

Il portale permette di annullare l'invio della propria domanda e di caricarne una nuova. L'ufficio contributi della Protezione civile vedrà l'azione di annullo e prenderà in considerazione solamente la nuova domanda, che verrà nuovamente protocollata.

12. Quali danni sono esclusi dai contributi all'immediato sostegno della popolazione?

Non sono ammissibili:

- Pertinenze separate **che non fanno parte dell'edificio principale dell'attività** e non servono allo svolgimento dell'attività.
- Aree esterne o terreni **non indispensabili** a ripristinare l'accesso o la ripresa immediata **dell'attività produttiva**.
- **Fabbricati in costruzione o collabenti** (cioè fatiscenti e non abitabili) al momento dell'alluvione.

13. Quali danni sono esclusi da tutti i contributi previsti (inclusi quelli regionali)?

Non sono ammissibili i danni riguardanti:

- **Fabbricati abusivi**, cioè costruiti senza i necessari permessi o in difformità, **a meno che non siano stati sanati** (condono o sanatoria) **prima dell'alluvione**.
- **Fabbricati non iscritti al catasto** o per cui **non è stata fatta richiesta** di iscrizione prima dell'evento.
- **Parti comuni di edifici residenziali** che ospitano anche uffici o attività professionali (in questi casi, compilare **Modulo B1**).
- **Veicoli e beni mobili registrati** che **non sono aziendali** o **non sono utilizzati esclusivamente per l'attività**.
- **Fabbricati e terreni agricoli** legati ad attività rurali di **PMI, consorzi o consorterie**: per questi casi si applicano **altri bandi** gestiti dall'**Assessorato Agricoltura**.

14. Qual è l'importo massimo del contributo ai sensi della legge regionale 5/2001?

Dipende dai casi. Le **percentuali di ristoro** variano in base alla volontà di **riprendere o meno l'attività** e **dove**:

Caso	Immobile	Beni mobili (macchinari, scorte, attrezzature)	Contributo massimo
Riprendi l'attività nello stesso luogo o altrove in Valle d'Aosta	70%	70%	Fino a € 300.000
Non ripristini l'immobile e non riprendi l'attività	40%	40%	Fino a € 150.000
Non ripristini l'immobile originario ma riprendi l'attività in altro luogo	40% (max € 75.000)	70%	Fino a € 300.000
Ripristini l'immobile ma non riprendi l'attività	70%	40% (max € 75.000)	Fino a € 300.000

ATTENZIONE! Se titolare dell'immobile e dell'attività sono soggetti diversi, il contributo verrà **proporzionato** sul danno rispettivo, **senza superare i massimali previsti**.

15. Come viene calcolato il contributo?

La perizia tecnica deve:

- **Quantificare il danno** in modo dettagliato;
- Stimare il valore dei beni danneggiati, tenendo conto di:
 - **Deprezzamento** (per immobili e beni mobili);
 - **Costo di riparazione o riacquisto**;
 - Vita utile residua del bene.

16. È necessario allegare una perizia tecnica?

Sì. La **perizia asseverata** (non del tribunale) deve essere redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo albo professionale prendendo a riferimento l'ALLEGATO D messo a disposizione al seguente link <https://protezionecivile.regione.vda.it/emergenza-alluvionale-aprile-2025/> e inviata entro il 31 ottobre 2025.

17. Le migliorie sono ammesse a contributo?

No. **Sono escluse** tutte le spese per interventi migliorativi non strettamente necessari al ripristino dello stato preesistente.

18. Cosa si intende per “percentuale di deprezzamento”?

La percentuale di deprezzamento è una riduzione applicata al valore del danno subito da un immobile, un macchinario o un'attrezzatura, per tenere conto dell'età del bene e del suo stato di conservazione. **Più l'immobile, il macchinario o l'attrezzatura è datato/a, maggiore sarà il deprezzamento.**

19. Perché viene applicato un deprezzamento ai danni?

Perché il contributo pubblico copre il **valore effettivo** del bene danneggiato, non quello “a nuovo”. È quindi necessario considerare l'obsolescenza e l'usura del bene.

20. Come calcolo il deprezzamento se l'immobile, il macchinario o l'attrezzatura ha un'età “intermedia”?

Si applica una **interpolazione lineare** tra le percentuali previste.

Esempio: un immobile di 18 anni avrà un deprezzamento stimato tra il 6% (15 anni) e il 9% (20 anni). Risultato: **7,8% circa**.

Altro esempio: un macchinario (la cui vita utile viene stimata in 10 anni) di 5 anni avrà un deprezzamento stimato tra il 20% (1 anno) e il 50% (7 anni). Risultato: **40%**.

21. A cosa si applica il deprezzamento?

Al valore del danno stimato in perizia tecnica. Il contributo sarà calcolato **sul valore residuo**, ovvero: **Valore del danno – deprezzamento**.

22. Posso non applicare il deprezzamento se ho appena ristrutturato?

Se l'immobile ha subito un **restauro o ristrutturazione rilevante** negli ultimi anni, si considera l'età dalla data dell'intervento, non da quella originaria dell'edificio. È necessario presentare un titolo abilitativo – da allegare alla perizia – per dimostrare la data effettiva dell'ultimo intervento e/o la data di costruzione dell'immobile.

23. Il deprezzamento si applica anche alle pertinenze?

Sì. Le stesse percentuali si applicano **anche a garage, cantine o altre pertinenze danneggiate**, in base alla loro età o ristrutturazione.

24. Da cosa evinco il deprezzamento di un macchinario o un'attrezzatura?

Sono indennizzabili solamente le attrezzature e i macchinari risultanti nei **libri contabili o documentati con fatture di acquisto**, pertanto da tale documentazione è possibile risalire alla data d'acquisto e alla relativa vetustà del bene. È necessario presentare tale documentazione – da allegare alla perizia – per un ulteriore controllo da parte della Struttura commissariale.

25. E per quanto riguarda le scorte?

Per la ricostituzione delle scorte danneggiate, la perizia dovrà indicare il loro valore risultante dai documenti di bilancio o, in assenza di questi ultimi, da idonea documentazione contabile, indicandone la quantità e il costo unitario. Sarà ammesso a contributo il costo per il loro ripristino, nel limite del loro valore (in questo caso non è necessario applicare il deprezzamento).

26. È possibile ottenere un contributo per beni non di proprietà?

Sì, è possibile, **se si è il legittimo detentore** (noleggio, leasing, comodato, ecc.) e si ha l'autorizzazione scritta del proprietario.

27. Sono rimborsabili anche le spese tecniche?

Sì, sono ammesse a contributo:

- **Per le prime misure di immediato sostegno** sia le spese di perizia sia le spese di progettazione tecnica e direzione lavori, fino al **10%** dell'importo dei lavori (al netto dell'IVA).
- **Per il contributo ai sensi della normativa regionale**, le spese di perizia sono riconosciute nella **stessa percentuale prevista per il danno ammesso a contributo** e le spese tecniche e di progettazione lavori fino al **10%** dell'importo dei lavori (al netto dell'IVA).

28. È previsto un contributo per auto o altri veicoli danneggiati?

Sì, solo in caso di **ripristino o rottamazione certificata**. Il contributo massimo è di **€ 7.500** per persona fisica. La percentuale è:

- **60%** per il ripristino
- **40%** per la rottamazione

29. Qual è il valore massimo riconosciuto per il veicolo?

Il valore è quello indicato nel **listino Eurotax (vendita)** riferito al periodo dell'evento (aprile 2025). Se il mezzo è stato **immatricolato prima** della data coperta dal listino, il valore subirà un **deprezzamento del 20% per ogni anno**, fino a un minimo di **€ 300**.

Se il mezzo **non è presente nel listino**, il valore riconosciuto sarà comunque **€ 300**.

30. Qual è l'importo massimo di contributo che posso ricevere per il bene mobile registrato?

Il massimale per persona fisica è pari a € 7.500, comprensivi anche di:

- Spese di perizia
- Spese di demolizione (se rottamazione)

31. Posso ricevere un contributo se ho già venduto il mezzo danneggiato?

No. In caso di alienazione, non è previsto alcun contributo.

32. Se il mio veicolo è molto vecchio o non presente nei listini Eurotax?

La normativa statale e quella regionale intervengono in maniera differente:

- Se hai fatto domanda per le prime misure di immediato sostegno ai sensi della normativa statale (art. 25, c. 2, lett c) del d. lgs. 1/2018), per la sostituzione di un veicolo non ripristinabile, **verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato in modo irreparabile**, verificato sulla base di listini ufficiali e consentendo, comunque, la sostituzione con un bene mobile funzionalmente equivalente.
- Se hai fatto domanda per il contributo ai sensi della normativa regionale (l.r. 5/2001), in caso di rottamazione di un veicolo datato e non più presente nei listini Eurotax, il **valore riconosciuto sarà pari a € 300**.

33. Quali sono i limiti "de minimis"?

I contributi sono erogati secondo il **regolamento UE "de minimis"**: l'impresa richiedente **non deve aver ricevuto più di € 300.000** di aiuti pubblici (di qualsiasi tipo) **nei 3 anni precedenti**.

34. Cosa succede se ho danni che superano i limiti della legge regionale?

La domanda serve anche per la **ricognizione dei danni** e potrà essere considerata per eventuali **contributi aggiuntivi** a livello nazionale, secondo l'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 e le linee guida del Consiglio dei Ministri.

35. Cosa succede se l'immobile danneggiato è in comproprietà?

Se l'immobile è in comproprietà:

- È **necessario allegare la delega** firmata dagli altri comproprietari.
- **In assenza della delega**, il contributo è riconosciuto solo in relazione alla **documentazione di spesa intestata al comproprietario che ha fatto domanda**. Le spese intestate ad altri comproprietari **non sono ammissibili**.

36. Come faccio se ho subito danni a parti comuni strutturali e non del fabbricato in cui ha sede la mia attività economica, ma che fa parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari?

In tal caso è necessario compilare il Modulo B1 per i soggetti privati, che deve essere sottoscritto dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino delegato da altri condomini.

37. Posso ottenere un contributo anche se ho ricevuto un indennizzo assicurativo o un altro contributo pubblico/privato?

Sì, ma con delle condizioni:

- Il **contributo pubblico si somma** agli altri indennizzi fino a coprire il **100% del danno ammissibile**, nel limite massimo di **20.000 euro**.

- I **premi assicurativi** versati negli ultimi 5 anni per danni da eventi naturali possono essere conteggiati, se c'è capienza.
- Le somme già ricevute **vanno documentate** (es. quietanza assicurativa, atti di concessione da altri enti).
- In caso di controversie o pagamenti dilazionati, si considera il **massimo liquidabile dall'assicurazione**.

38. Il contributo si somma all'indennizzo assicurativo?

Sì, ma la **somma complessiva** di contributo + assicurazione + altri aiuti **non può superare il 100% del danno ammissibile**.

39. Il risarcimento assicurativo viene sempre dedotto?

Dipende:

- Per la normativa **statale**: il contributo si **integra** fino al 100% del danno ammissibile e ulteriormente, se c'è capienza, anche con i premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nei 5 anni precedenti.
- Per la normativa **regionale**: il contributo è **ridotto** dell'importo già risarcito. Se il risarcimento è inferiore al 60% del danno ammissibile, il contributo sarà concesso integralmente per la parte residua; se il risarcimento è superiore al 60% del danno ammissibile, il contributo è concesso limitatamente alla parte residua e nella misura percentuale prevista dalla normativa.

40. Devo dimostrare di aver chiesto l'indennizzo all'assicurazione?

Sì. È obbligatorio aver fatto **tutti gli adempimenti necessari** per ottenere l'indennizzo ed è necessario allegare copia della **quietanza assicurativa** e/o prova di altri contributi ricevuti.

41. E se sono ancora in contenzioso con l'assicurazione?

Il contributo può essere calcolato **sull'importo massimo liquidabile**. L'erogazione, però, avverrà solo a **contenzioso concluso**.

42. Come faccio se al momento della presentazione della domanda la mia assicurazione non mi ha ancora comunicato l'importo dell'indennizzo a me spettante?

Quando si presenta il modulo B1 è sufficiente dichiarare se si è assicurati o meno. L'istruttoria da parte della Struttura commissariale non potrà però di fatto andare avanti fino a quando non sarà comunicato l'importo dell'indennizzo assicurativo.

43. Cosa succede se ho cessato l'attività o venduto l'azienda dopo l'evento?

Dipende dal tipo di normativa applicata:

- Per le prime misure di immediato sostegno (art. 25, c.2, lett. c) del D. lgs. 1/2018), **non puoi presentare domanda**, né può farlo l'impresa subentrante. Se la domanda è già stata presentata, **decadi dal diritto al contributo**.
ECCEZIONI: hai diritto al contributo se l'azienda era **condotta da altro soggetto** (affitto, usufrutto, comodato) alla data dell'evento, o se l'impresa è solo **temporaneamente inattiva**.
- Ai sensi della normativa regionale (l.r. 5/2001), **verrà concesso un contributo in percentuale ridotta**, a seconda dei casi:

Caso	Immobile	Beni mobili (macchinari, scorte, attrezzature)	Contributo massimo
Non ripristini l'immobile e non riprendi l'attività	40%	40%	Fino a € 150.000
Non ripristini l'immobile originario ma riprendi l'attività in altro luogo	40% (max € 75.000)	70%	Fino a € 300.000
Ripristini l'immobile ma non riprendi l'attività	70%	40% (max € 75.000)	Fino a € 300.000

44. I lavori eseguiti direttamente dall'impresa (in economia) sono ammessi a contributo?

Dipende dal tipo di normativa applicata:

- Per le prime misure di immediato sostegno (D. lgs. 1/2018, OCDPC 1155/2025), **non sono ammesse spese per lavori eseguiti con personale interno**, anche se autofatturate. Sono **ammessi solo i materiali acquistati da terzi**.
- Per i contributi regionali (l.r. 5/2001), è ammesso un **rimborso fino a 5.000 euro** per lavori in economia, se documentato con autocertificazione.

I lavori in economia vanno conteggiati nel totale della spesa stimata e della spesa sostenuta indicate all'interno della domanda di contributo e dettagliati nella perizia asseverata.

45. Posso pagare in contanti?

Solo se:

- Il pagamento è avvenuto **prima del 1° agosto 2025**.
- È nei **limiti legali**
- È supportato da **documentazione fiscale valida e quietanzata**

46. È possibile ottenere un acconto?

Sì, ma solo nei casi previsti dalla **legge regionale 5/2001**. L'acconto è erogabile sulla base della stima contenuta nella perizia. Tuttavia, sarà necessario **rendicontare l'intero contributo** con la documentazione giustificativa, anche per l'acconto percepito.

47. Chi deve essere intestatario delle fatture e dei pagamenti?

Le fatture e le quietanze devono essere **intestate all'impresa che presenta domanda** o, nei casi previsti, anche ai comproprietari deleganti. Le spese intestate a soggetti diversi **non sono ammissibili a contributo**.

48. L'IVA è ammissibile a contributo?

Solo se **non recuperabile** da parte dell'impresa richiedente, secondo la normativa fiscale vigente.

49. Cosa succede se la domanda è incompleta?

Il Dipartimento Protezione Civile richiederà l'integrazione entro **30 giorni** dalla notifica. Se non viene completata in tempo, la domanda sarà **dichiarata inammissibile**.

50. Fino a quando posso eseguire i lavori e presentare la documentazione finale?

- Per i contributi nazionali: **entro il 29 giugno 2026**.
- Per i contributi regionali: **entro il 30 ottobre 2027**.

La documentazione finale deve comprendere fatture, ricevute e prove di pagamento (bonifici, estratti conto, ecc.).

51. Come verrà erogato il contributo?

Solo dopo **verifica dell'ammissibilità**, il Dipartimento PC comunicherà l'importo concesso. L'erogazione avverrà a seguito della presentazione della **documentazione finale** (art. 13 delle disposizioni), comprese eventuali **fatture quietanzate**.

52. Che documenti devo presentare per ricevere il saldo?

- Fatture e ricevute **quietanzate**,
- Prova dei pagamenti (bonifici, carte, ecc.)
- **Dichiarazione finale** sul completamento dei lavori.

53. Il Dipartimento può fare controlli?

Sì. I beneficiari devono fornire **tutta la documentazione richiesta** e consentire eventuali sopralluoghi.